Stagione Sportiva 2026/2027
Comunicato Ufficiale N° 47 del 04/11/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

4.1 DEFERIMENTO - Prot. 5094/999PFI25-26/PM/FL del 07 SETTEMBRE 2026 – GIACOMO RICCIARDI, RODRIGO GERMAN ALEXANDER MEYER, BRUNO LEONEL ZABALA, SOCIETA' A.S.D. FOOTBALL CLUB MARATEA

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Antonello Mango - Presidente – Rocco Mario Ceraldi** e **Marco Saraceno – Componenti**;

PREMESSO

Che il **Procuratore Federale Interregionale**, con nota del **07 SETTEMBRE 2026**, in relazione ai fatti ed agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**:

1) *il Sig.* ***GIACOMO RICCIARDI****, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Club Maratea:*

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 quater, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, avendone la diretta responsabilità in virtù della qualifica rivestita, omesso di seguire la procedura per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo sportivo ovvero la corretta procedura prevista dall'art. 22 del D.lgs. 286/1998 per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del calciatore sig. Rodrigo German Alexander Meyer, omettendo di trasmettere allo Sportello Unico per l'immigrazione competente la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero debitamente sottoscritta e proposta di contratto di soggiorno, nonché per avere richiesto il tesseramento del calciatore sig. Rodrigo German Alexander Meyer per la società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2025 - 2026 sulla base della predetta irricevibile richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; nonché ancora per avere consentito al sig. Rodrigo German Alexander Meyer, anche a seguito dell'emissione del decreto di irricevibilità dell'istanza di

Via Robert Mallet, 1 - 85100 Potenza | **Tel.** 0971 594168/9 | **Fax** 0971 489950
Sito ufficiale: www.lndbasilicata.it | **Sito nazionale:** www.lnd.it | **Mail:** segreteria@figcbasilicata.it

rilascio del titolo di soggiorno in data 20.1.2026, notificata in data 26.1.2026, di svolgere attività sportiva nell'ambito della società A.S.D. Football Club Maratea sebbene fosse privo di regolare permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimasse la sua permanenza nel territorio italiano;
b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 quater, comma 1, delle NOIF per avere lo stesso, avendone la diretta responsabilità in virtù della qualifica rivestita, omesso di seguire la procedura per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo sportivo ovvero la corretta procedura prevista dall'art. 22 del D.lgs. 286/1998 per l'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del calciatore sig. Bruno Leonel Zabala, omettendo di trasmettere allo Sportello Unico per l'immigrazione competente la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero debitamente sottoscritta e proposta di contratto di soggiorno, nonché per avere richiesto il tesseramento del calciatore sig. Bruno Leonel Zabala per la società dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2025 - 2026 sulla base della predetta irricevibile richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; nonché ancora per avere consentito al sig. Bruno Leonel Zabala, anche a seguito dell'emissione del decreto di irricevibilità dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno in data 15.1.2026, notificata in data 26.1.2026, di svolgere attività sportiva nell'ambito della società A.S.D. Football Club Maratea sebbene fosse privo di regolare permesso di soggiorno;

***2)** Il Sig. **RODRIGO GERMAN ALEXANDER MEYER**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Football Club Maratea:*
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 quater, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso presentato una richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in assenza dei presupposti previsti dall'art. 22 del D.lgs. 286/1998 ed avere richiesto il tesseramento per la società A.S.D. Football Club Maratea nella stagione sportiva 2025 - 2026 sulla base di tale irricevibile richiesta di rilascio del permesso di soggiorno; nonché per avere svolto attività agonistica in favore e nell'ambito di tale società anche dopo l'emissione del decreto di irricevibilità dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno notificata in data 26.1.2026, *sebbene fosse privo di regolare permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimasse la sua permanenza nel territorio italiano;*

***3)** il Sig. **BRUNO LEONEL ZABALA**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Football Club Maratea:*
- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 quater, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso presentato

una richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in assenza dei presupposti previsti dall'art. 22 del D.lgs. 286/1998 ed avere richiesto il tesseramento per la società A.S.D. Football Club Maratea nella stagione sportiva 2025 - 2026 sulla base di tale irricevibile richiesta di rilascio del permesso di soggiorno; nonché per avere svolto attività agonistica in favore e nell'ambito di tale società, anche dopo l'emissione del decreto di irricevibilità dell'istanza di rilascio del titolo di soggiorno notificata in data 26.1.2026, sebbene fosse privo di regolare permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimasse la sua permanenza nel territorio italiano;

***4)** la Società **A.S.D. Football Club Maratea** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giacomo Ricciardi, Rodrigo German Alexander Meyer e Bruno Leonel Zabala, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.*

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **28 SETTEMBRE 2026**, constatata la regolarità delle comunicazioni a tutti i **deferiti** indirizzate; dato atto della presenza della **Procura Federale** nella persona dell'**Avv. Nicola Monaco**; dato, altresì, atto della presenza del **Presidente** della **ASD FOOTBALL CLUB MARATEA, Sig. Giacomo Ricciardi**, rappresentato e difeso dall'**Avv. Aurelio Pace**, giusta nomina presente in atti; rilevata altresì la mancata comparizione dei deferiti **Sig.ri Rodrigo German Alexander Meyer** e **Bruno Leonel Zabala**, ne dichiarava la contumacia.
Verificata, nella medesima udienza, la volontà di non aderire, da parte della **Procura Federale**, all'applicazione di sanzione su richiesta delle parti di cui all'**art. 127 C.G.S.**, e considerata l'impossibilità di valutare qualsiasi eventuale richiesta da parte dei deferiti contumaci, rinviava, su istanza del difensore della parte deferita presente, la discussione all'udienza del **19 OTTOBRE 2026**.
In tale seduta, il **T.F.T.**, dato atto della presenza della **Procura Federale** nella persona dell'**Avv. Nicola Monaco**; dato, altresì, atto della presenza del **Presidente** della **ASD FOOTBALL CLUB MARATEA, Sig. Giacomo Ricciardi**, nonché dell'**Avv. Aurelio Pace**, dava ingresso alla fase dibattimentale, in cui **l'Avv. Monaco** si riportava integralmente all' **Atto di Deferimento,** e ne illustrava i motivi, formulando le seguenti richieste per:

- **GIACOMO RICCIARDI**: inibizione per 2 (DUE) anni e 6 (SEI) mesi;
- **RODRIGO GERMAN ALEXANDER MEYER**: squalifica per 1 (UNO) anno;
- **BRUNO LEONEL ZABALA:** squalifica per 1 (UNO) anno;
- **SOCIETA' A.S.D. FOOTBALL CLUB MARATEA:** comminarsi Euro 3.000,00 (TREMILA/00) di ammenda;

Il **T.F.T.** procedeva altresì all'audizione dell'Avv. **Aurelio Pace,** il quale, in via principale, chiedeva il proscioglimento del proprio assistito e, in via subordinata, l'applicazione del minimo della pena, evidenziando come: 1. il **Presidente** della Società **ASD Football Club Maratea**, sig. **Giacomo Ricciardi**, avesse agito con estrema correttezza e secondo buona fede, essendosi avvalso, per richiedere il tesseramento dei calciatori **Meyer** e **Zabala**, della procedura ordinaria prevista dal **Portale Telematico** della **FIGC-LND**; 2. come l'iter per il rilascio del permesso di soggiorno fosse stato, prima della richiesta di tesseramento, regolarmente avviato presso lo **Sportello Unico dell'Immigrazione** della **Questura di Potenza** tramite l'invio del kit postale corredato dal contratto di co.co.co. sottoscritto tra la Società e gli atleti; 3. come, solo a seguito dell'autorizzazione (nulla osta) rilasciata dall'**Ufficio Centrale Tesseramenti** della **FIGC**, avesse permesso l'impiego dei ridetti calciatori nelle gare disputate dalla propria squadra, in

attesa del completamento dell'iter di rilascio del permesso di soggiorno da parte della **Questura;** 4. come, a seguito di diniego del permesso di soggiorno (decreto notificato il 26/01/2026) veniva informato dai Carabinieri della locale Stazione nonché dalla stessa Questura come, i ridetti calciatori, potessero essere impiegati solo nelle gare casalinghe in quanto sottoposti ad obbligo di dimora nel comune di Maratea; ragion per cui ne permetteva l'inserimento in distinta, essendo peraltro ancora valido il tesseramento inerente i ridetti atleti che veniva revocato solo all'atto del rimpatrio degli stessi;

Considerato che, dalla relazione conclusiva della **Procura Federale**, sia emerso quanto in seguito riportato: *i calciatori **Meyer Rodrigo German Alexander** e **Zabala Bruno Leonel** hanno fatto ingresso nel territorio nazionale muniti di **visto turistico**, titolo che, per sua natura, non costituisce presupposto idoneo allo svolgimento di attività lavorativa sportiva né alla stipula di un rapporto contrattuale avente contenuto lavorativo. Ciò nonostante, agli atti risultano acquisiti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti tra i calciatori e la Società sportiva, rispettivamente in data **14 ottobre 2025** e **15 ottobre 2025**, nonché le correlate richieste di tesseramento presentate dalla **A.S.D. Football Club Maratea;***
*È altresì emerso che il tesseramento dei calciatori è stato richiesto e ottenuto facendo leva, tra l'altro, sulla mera ricevuta del **kit postale** relativo alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno. Tale ricevuta, tuttavia, non equivale al rilascio del titolo di soggiorno e non sana l'originaria inidoneità del visto turistico rispetto allo svolgimento di attività lavorativa o sportiva con contenuto contrattuale.*
*Dalla documentazione trasmessa dalla Questura di Potenza risulta, inoltre, che in data **26 gennaio 2026** ai calciatori sono stati notificati i decreti di irricevibilità delle istanze di permesso di soggiorno, emessi per carenza dei presupposti di legge, nonché i conseguenti provvedimenti di espulsione adottati dalla Prefettura di Potenza. Tale circostanza assume particolare rilievo, poiché da tale momento la posizione amministrativa dei calciatori sul territorio nazionale risultava formalmente definita in senso negativo dalle competenti autorità statali.*
*Nonostante tale quadro, dall'esame delle distinte di gara è emerso che i calciatori sono stati comunque inseriti nelle distinte della A.S.D. Football Club Maratea anche successivamente alla notifica dei provvedimenti del **26 gennaio 2026**. In particolare, entrambi risultano presenti in distinta nelle gare del **7 febbraio 2026**, Maratea – ASD Lagonegrese Calcio, e del **7 marzo 2026**, Maratea – Atletico Agromonte Lauria. Complessivamente, Meyer Rodrigo German Alexander risulta presente in distinta in **sei gare**, mentre Zabala Bruno Leonel risulta presente in distinta in **cinque gare**, con presenza congiunta in quattro incontri.*
Tali dati documentali evidenziano che la società ha utilizzato, o comunque inserito in distinta, calciatori la cui posizione amministrativa era quantomeno irregolare sotto il profilo del soggiorno e della possibilità di svolgere attività lavorativa sportiva in Italia. La circostanza che il tesseramento fosse stato inizialmente autorizzato dagli uffici federali non elide il dovere della società di verificare la permanenza dei requisiti sostanziali necessari per l'impiego dei calciatori, soprattutto in presenza di rapporti contrattuali e di cittadini stranieri non comunitari;

Rilevato come, l'**art. 40 *quater*** delle **N.O.I.F.,** in merito al tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche, stabilisce che, le società della Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'Unione Europea purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, nonché muniti, per quanto riguarda i calciatori extracomunitari, (**comma 1.1 b)** di copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;

Valutato come, l'**art. 22 D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 - Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero** - preveda che, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto di ingresso rilasciato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana presso lo Stato di origine o di stabile residenza, sulla

base del **nulla osta al lavoro** trasmesso telematicamente dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, acquisite le informazioni dalla Questura competente*;*

Considerato che, in base a quanto si deduce dalla lettura dell'**art. 30 (permesso di soggiorno per motivi familiari)** del **D.lgs. n. 286/1998**, il visto turistico non può essere convertito in permesso di soggiorno, eccezion fatta per il cittadino straniero (non comunitario) regolarmente soggiornante ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che ne faccia richiesta per motivi familiari ivi indicati ovvero per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea residente in Italia;

Atteso che, dalla documentazione della **Questura**, acquisita e prodotta dalla **Procura Federale**, risulta come gli atleti **deferiti** fossero in possesso di un normale **visto turistico**, documento di per sé non valido per la sottoscrizione di un contratto di lavoro né per l'ottenimento del permesso di soggiorno tramite la presentazione del kit postale, che, per tale motivo, nella fattispecie in esame, non può essere ritenuto titolo equipollente ai sensi dell'**art. 40** ***quater*** **1.1. b)** delle **N.O.I.F.**;

Valutato, pertanto, come i calciatori **Meyer** e **Zabala** siano stati posti sotto contratto e tesserati per la Società nel mancato rispetto della sopra indicata normativa;

Osservato nondimeno come, i ridetti **calciatori**, siano stati inseriti in distinta ed abbiano svolto attività agonistica anche dopo la notifica dei provvedimenti di rigetto delle richieste di permesso soggiorno da parte della **Questura di Potenza** nonché dei decreti di espulsione emessi dalla **Prefettura**;

Valutato, di conseguenza, come la condotta del **Presidente** della **ASD Football Club Maratea** si è posta in contrasto, non solo con la normativa prevista dal sopra indicato **Testo Unico sull'immigrazione** e con le altre **norme federali** in materia di tesseramento dei calciatori**,** ma anche con l'ordinaria diligenza commisurata alla qualifica rivestita e alla rilevanza esterna delle attività poste in essere nello svolgimento di detta qualifica, oltre che con i doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'**art.4, comma 1**, del **C.G.S.** ai quali ogni soggetto chiamato a svolgere attività rilevante nell'ambito dell'ordinamento sportivo, ai sensi dell'**art. 2** del ridetto **Codice**, deve improntare la propria condotta in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (cfr., ***Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite – decisione n. 0018 CFA del 03 agosto 2023***);

Considerato, tuttavia, come, tale condotta, vada certamente attenuata attesa la circostanza per cui, il ridetto **dirigente**, abbia provveduto al tesseramento dei **calciatori** solo a seguito dell'autorizzazione ottenuta da parte dell'**Ufficio Tesseramenti** della **F.I.G.C.** a conclusione dell'espletamento dell'ordinaria procedura nonché sulla base dell'avvio del procedimento attivato presso la **Questura di Potenza** finalizzato al conseguimento del permesso di soggiorno per la legittimazione degli atleti in ambito calcistico; ragion per cui abbia ben potuto ritenere di non incorrere in alcuna violazione schierando i calciatori nel corso delle ordinarie attività sportivo-dilettantistiche, pur nelle more del perfezionamento del procedimento amministrativo per il rilascio del permesso di soggiorno (cfr. ***CFA IV SEZIONE, decisione n. 0078 - CFA decisione del 30 dicembre 2024***);

Atteso, dunque, come dagli atti del procedimento risulta integrata la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui agli **art. 4 del C.G.S.**, ascrivibile ai **deferiti** in violazione dei princìpi di lealtà, probità e correttezza, posti a fondamento dell'Ordinamento Sportivo;

Considerato, inoltre**,** come nessuna valutazione possa essere operata sulla posizione dei **calciatori** data la contumacia degli stessi e l'assenza di qualsiasi attività difensiva ad essi riconducibile;

Atteso che, il comportamento imputabile a tutti i **deferiti**, risulta idoneo a far sorgere anche una responsabilità disciplinare diretta, *ex* **art. 6, comma 1, C.G.S.**, a carico della **Società** rappresentata;

Considerato, infine, come questo **Collegio** ritenga lecita, in ragione anche di proprio consolidato orientamento, l'applicazione di sanzioni, almeno nei confronti del **Presidente** e della **Società**, comunque mitigate rispetto alle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** avanzate, tenuto conto della complessità della

normativa che regola i permessi di soggiorno e i flussi migratori, a cui si aggiunge la circostanza dell'aver agito sicuramente secondo buona fede avendo operato in uno contesto, quale quello inerente una piccola Società del settore dilettantistico, privo dei necessari strumenti tecnico-giuridici comunque indispensabili per la gestione di procedure particolarmente articolate e composite.

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA,** in parziale accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** nella persona, **Avv. NICOLA MONACO**, in sede di audizione formulate, così provvede:

IRROGA a:

- **GIACOMO RICCIARDI, inibizione di mesi 8 (OTTO);**
- **RODRIGO GERMAN ALEXANDER MEYER, squalifica per anni 1 (UNO);**
- **BRUNO LEONEL ZABALA, squalifica per anni 1 (UNO);**
- **SOCIETA' A.S.D. FOOTBALL CLUB MARATEA, ammenda di EURO 1.400,00 (MILLEQUATTROCENTO/00).**

Avverte che l'ammenda dovrà essere versata in favore di F.I.G.C. L.N.D. - C.R. Basilicata a mezzo di bonifico bancario sul c/c BPER Banca Sede di Potenza IT 59 M 05387 04204 000003178300, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4** e **53 C.G.S.**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B.** e **Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 04/11/2026

Il Segretario
Rocco Leone

Il Presidente
Emilio Fittipaldi